

CROCE ROSSA ITALIANA

REGOLAMENTO DI GESTIONE DELLA SICUREZZA E SALUTE

LUGLIO 2008

INDICE GENERALE

TITOLO I - La politica di sicurezza e prevenzione della CRI	3
CAPO I - L'Organizzazione della sicurezza presso la Croce Rossa	3
ambito di applicazione	3
Il Datore di Lavoro.	4
I Dirigenti	8
I Preposti.	10
CAPO II - Gli adempimenti	11
Gli adempimenti in materia di igiene e sicurazza sui luoghi di lavoro	11
Gli adempimenti gestionali	12
Comunicazione e Consultazione.	12
Gestione Patrimoniale e Documentale	13
Gestione degli approvvigionamenti e dei fornitori	14
Gestione del Personale.	15
Sorveglianza e controllo.	16
TITOLO II - L' Organizzazione del servizio di Prevenzione e Protezione e degli intervo	enti di
adeguamento	
CAPO I - Il Servizio di Prevenzione e Protezione	118
La Struttura Centrale e Periferica dei Servizi di Prevenzione e Protezione	18
Gli oneri della sicurezza e della prevenzione.	20
1 ALLEGATO: Obblighi del Datore di Lavoro, del Dirigente, del Preposto, del Lavoratore e del Volontario	22
1.1 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente.	
1.2 Obblighi del Preposto.	26
1.1 Obblighi dei lavoratori e dei volontari	27

Titolo I

La politica di sicurezza e prevenzione della CRI.

Capo I

L'organizzazione della Sicurezza presso la Croce Rossa.

Articolo 1.

Ambito di applicazione.

- 1. La CRI promuove, nell'ambito delle proprie attività e servizi la cultura della sicurezza e della prevenzione degli infortuni e degli incidenti in tutti i luoghi di intervento del personale CRI sia esso dipendente o personale volontario.
- 2. La sicurezza e la salute dei lavoratori e dei volontari, oltre ad essere un obbligo normativo, trova il suo fondamento nella dimensione etica delle attività promosse dalla CRI, la cui realizzazione, in una realtà articolata e complessa come quella dell'Associazione, necessita di un'organizzazione del sistema di gestione capace di garantire l'individuazione sistematica delle necessità e delle responsabilità, la coerenza delle procedure di attuazione e una completezza nelle modalità di gestioni dei dati e delle informazioni.
- 3. Il presente **Regolamento di Gestione della Sicurezza e Salute** è finalizzato al mantenimento della conformità normativa vigente che

deve essere sempre garantita e al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza connesse alle attività svolte.

4. Il presente **Regolamento di Gestione della Sicurezza e Salute** descrive la forma organizzativa che la Croce Rossa Italiana intende adottare per garantire la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori e dei volontari, garantire una efficace prevenzione delle *non conformità normative* e un'adeguata gestione dei rischi in condizioni sia ordinarie che di emergenza nonché la definizione ed il controllo dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione.

Articolo 2.

Il Datore di Lavoro.

- 1. Il Datore di Lavoro è "il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'Unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa
- 2. Il Datore di Lavoro è il primo garante per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ed ha il compito di valutare i rischi, pianificare le risorse e le attività per attuare la completa gestione della prevenzione e protezione e controllare i risultati di tale processo, nell'ambito dell'autonomia di cui effettivamente dispone. Tutte le attribuzioni del Datore di Lavoro previste dalle norme sono delegabili, ad eccezione per quelle espressamente non delegabili richiamate nei successivi articoli del presente Regolamento.

- 3. Ai sensi e per gli effetti della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori, si individuano nei successivi commi del presente articolo, i datori di lavoro della Croce Rossa italiana.
- 4. Per quanto riguarda il **Comitato Centrale** e le Unità direttamente amministrate, il datore di lavoro è il **Direttore Generale**.
- 5. Relativamente alla struttura territoriale dell'Ente. considerazione dello Statuto dell'Associazione, della disponibilità sul territorio di figure dirigenziali confacenti ai disposti normativi sopra richiamati ed in virtù dei compiti assegnati all'art. 27 dello Statuto in tema di "indirizzo e vigilanza delle attività della CRI nel territorio della Regione e di coordinamento dell'attività dei rispettivi comitati" il Datore di Lavoro è il Direttore del Comitato **Regionale,** o laddove non presente, il funzionario facente funzione. Per gli adempimenti relativi alla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, il Datore di Lavoro così definito esercita le funzioni anche per le eventuali altre strutture afferenti territorialmente (ex Scuole Infermieri, Scuole Assistenti volontari, Centri di Mobilitazione, strutture museali, Aree Metropolitane, ecc.).
- 6. Per quanto riguarda **l'Ispettorato del Corpo Militare**, la funzione di Datore di Lavoro viene svolta dalla **figura apicale dell'organizzazione militare** in servizio effettivo e remunerato.
- 7. Il Datore di lavoro, esercita tale funzione sia per il personale dipendente che per il personale volontario. Gli obblighi non delegabili del Datore di Lavoro sono i seguenti:
- a) Istituzione del Servizio di Prevenzione e Protezione e nomina del suo Responsabile;
- b)- Redazione del Documento di valutazione dei rischi, pianificazione degli interventi ed individuazione delle procedure e dei responsabili della loro realizzazione.

- 8. Il Direttore Generale provvede a tali obblighi per le strutture del Comitato Centrale e per le Unità direttamente amministrate mentre il Direttore Regionale provvede agli analoghi adempimenti sia per le strutture del Comitato Regionale che per tutte quelle territorialmente di competenza, come sopra specificato, garantendo omogeneità sul territorio ed evitando sovrapposizioni onerose per l'Ente.
- 9. Il Datore di lavoro nomina, inoltre, uno o più Medici Competenti che svolgeranno le proprie funzioni per tutte le Unità CRI del territorio e per le Unità di competenza. In caso di più medici competenti, il Datore di lavoro può assicurare l'omogeneità delle attività sanitarie svolte nominando il medico competente coordinatore.
- 10. Il Datore di Lavoro, nell'ambito delle proprie attribuzioni, si avvale dei dirigenti e dei preposti a esso soggetti per lo svolgimento delle proprie incombenze, in ossequio al principio per cui la sicurezza e la prevenzione sono parte integrante delle attività svolte dall'Ente. Ai sensi dello Statuto dell'Ente e del vigente Regolamento dei Servizi e funzionamento, gli ambiti di responsabilità dei Dirigenti e dei preposti sono definiti nelle attribuzioni di ciascuno, stabilite anche in base alla prassi corrente laddove non altrimenti definito.
- 11. L'esercizio della delega è ristretto ai casi in cui risulti che le attività da delegare rientrino precipuamente nelle attribuzioni del soggetto delegato e che questo le possa esercitare in autonomia. Saranno pertanto consentiti i soli atti di delega la cui funzione sia quella di dirimere eventuali conflitti di competenze o chiarisca i limiti di intervento delle diverse strutture dell'Ente.
- 12. In ogni caso, rimane valido il principio secondo cui è legittima una delega in cui si riconosca un'effettiva autonomia economica e

gestionale alla figura delegata secondo quanto espressamente previsto dalla normativa vigente. Si specifica che le deleghe eventualmente esercitate non in conformità ai requisiti specificati devono considerarsi nulle. Fatti salvi gli obblighi non delegabili, i datori di lavoro così individuati possono delegare le rimanenti funzioni ai dirigenti definiti nel paragrafo successivo.

- 13. Per quanto riguarda il Comitato Centrale e le Unità direttamente amministrate la delega da parte del Datore di lavoro sarà esercitata coerentemente con la struttura organizzativa dell'Ente (Dipartimenti, Servizi, Unità direttamente Amministrate).
- 14. Il presente Regolamento stabilisce che in virtù delle autonomie gestionali ed amministrative di ciascun comitato provinciale e locale, nonché di ciascuna unità funzionalmente autonoma ed indipendente, il Direttore Regionale svolge direttamente tutte le funzioni di Datore di Lavoro nelle sedi e per le attività del Comitato Regionale, mentre delega ai dirigenti definiti nel paragrafo successivo quelle che devono essere svolte nell'ambito della citata autonomia gestionale ed amministrativa, con particolare riferimento agli adempimenti a titolo oneroso. I dirigenti delegati svolgeranno pertanto l'attività in autonomia e sulla base delle indicazioni e degli indirizzi del Datore di Lavoro.
- 15. Il datore di Lavoro in ogni caso è responsabile di vigilare affinché le attività previste siano realizzate nei tempi previsti e nei modi che garantiscano la sicurezza e la salute dei lavoratori e dei volontari, nonché la piena efficienza e l'economia delle soluzioni. Il Direttore Regionale esercita i compiti di indirizzo e coordinamento previsti dallo statuto, raccogliendo le necessità di ciascun Comitato e di ciascuna unità territorialmente di competenza e prendendo iniziative che ottimizzino gli interventi.

Articolo 3.

I Dirigenti.

- 1. Il Dirigente è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del Datore di Lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa.
- 2. Il dirigente è, per le parti della gestione di propria competenza specifica, *l'alter ego* del datore di lavoro, con il quale collabora nell'attività organizzativa interna, attuando le sue direttive generali e dirigendo il lavoro degli altri lavoratori.
- 3. Sotto il profilo organizzativo, il dirigente, collabora con il datore di lavoro nella predisposizione delle misure di prevenzione e protezione e sovrintende all'attuazione delle stesse, emanando misure appropriate per ovviare ai problemi e alle non conformità riscontrate in sede di valutazione dei rischi.
- 4. Nell'organizzazione dell'Ente i dirigenti sono:
- o i Direttori di Dipartimento;
- o i Dirigenti dei servizi;
- o i Direttori delle Aree Metropolitane;
- gli Ufficiali del Corpo militare di grado non inferiore a colonnello;
- o i Comandanti del Centri di Mobilitazione;
- 5. Nei comitati provinciali e locali svolgono funzioni di dirigente i funzionari amministrativi individuati ai sensi degli artt. 34 e 39

dello Statuto o in assenza della loro individuazione, nei casi in cui i compiti operativi vengono svolti direttamente dal Consiglio Direttivo, il Consigliere individuato allo scopo o in assenza di tale individuazione, il Presidente del Comitato.

- 6. Gli Ispettori dei volontari, ciascuno nell'ambito della propria componente e area territoriale di competenza, in considerazione delle specifiche attribuzioni previste dai rispettivi regolamenti delle componenti volontaristiche, svolgono altresì ruoli dirigenziali per gli aspetti organizzativi e gestionali dei volontari, in particolare per le attribuzione di gestione e cura dell'attuazione delle attività della componente, per i compiti di coordinamento nonché per la responsabilità della disciplina dei Volontari.
- 7. I dirigenti, così individuati, provvedono a mettere in atto, ciascuno per i propri compiti ed attribuzioni, tutte le misure di prevenzione e protezione necessarie sia per quanto riguarda gli aspetti organizzativi che per quelli legati ai luoghi ed alle attrezzature di lavoro.
- 8. Essi esercitano tali attribuzioni in autonomia per quanto di specifica competenza e sulla base di quanto indicato dal Datore di Lavoro, nel rispetto delle competenze e dei regolamenti vigenti. Gli adempimenti per la salute e sicurezza, individuati dal Datore di lavoro e che comportano oneri per l'Ente, dovranno essere realizzati dai dirigenti allo scopo individuati. Gli oneri graveranno su capitoli bilanci dei rispettivi che dovranno essere specificamente predisposti. Tali attività di adeguamento saranno svolte dunque sulla base dell'indirizzo e del coordinamento del Datore di lavoro e del relativo controllo e supervisione, secondo le modalità ed i tempi previsti dallo Statuto e dai regolamenti vigenti.

9. Il Datore di Lavoro, con proprio atto, specifica i compiti di ciascun dirigente sui temi della prevenzione e protezione secondo delle linee guida che saranno predisposte dal Servizio di Prevenzione e Protezione del Comitato Centrale.

Articolo 4.

I Preposti.

- 1. Il preposto è la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa. I preposti hanno doveri di controllo e di vigilanza di carattere oggettivo (sull'applicazione della normativa) e soggettivo (sul rispetto da parte dei lavoratori di tutte le norme di sicurezza).
- 2. L'individuazione del preposto avviene in base alla mansione di controllo effettivamente esercitata e non in base ad una nomina formale. I dirigenti, anche ai fini di maggiore chiarezza dei compiti e delle funzioni svolte, possono individuare formalmente i preposti, precisando i compiti specifici, dandone loro comunicazione.
- 3. Nell'organizzazione dell'Ente i preposti possono essere:
- o i responsabili di Unità Operativa;
- o i capi ufficio;
- o i capi squadra;
- o gli ispettori ed i vice ispettori delle componenti volontaristiche per quanto di competenza.

Capo II

Gli adempimenti

Articolo 5.

Gli adempimenti in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro.

- 1. Gli adempimenti che sono previsti garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e dei volontari possono essere raggruppati nelle seguenti cinque categorie:
 - 1. Adempimenti Gestionali;
 - 2. Comunicazione e Consultazione;
 - 3. Gestione Patrimoniale e Documentale;
 - 4. Gestione degli Approvvigionamenti e dei fornitori
 - 5. Gestione del Personale;
 - 6. Sorveglianza e Controllo.

Articolo 6.

Gli adempimenti gestionali.

- 1. Gli adempimenti gestionali sono quelli previsti dalla legislazione vigente relativi alla sicurezza e salute dei lavoratori, afferenti l'attività di gestione della sicurezza ed igiene del lavoro, la valutazione dei rischi, la formazione, la gestione delle emergenze, l'aggiornamento della documentazione relativa alla sicurezza e la salute dei lavoratori e dei luoghi di lavoro.
- 2. Le attività che ne discendono sono finalizzate al rispetto delle norme ed al conseguimento dell'obiettivo del miglioramento.
- 3. Gli adempimenti di cui ai commi precedenti sono di competenza del Datore di Lavoro.

Articolo 7.

Comunicazione e Consultazione.

- 1. Le attività di consultazione e comunicazione con i lavoratori, relativamente agli aspetti generali, vengono svolte dal Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione, che tiene con le OO.SS. dei rapporti stabili. Analogamente, per i volontari, tali attività vengono garantite dal Dipartimento Organi Statutari, Componenti Volontaristiche e Strutture Territoriali.
- 2. Per aspetti di carattere specifico e operativo le attività di consultazione e comunicazione vengono svolte dal Datore di Lavoro e dai Dirigenti sopra definiti attraverso la consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza eletti o nominati secondo le disposizioni di legge e gli accordi contrattuali, nonché

con i Rappresentanti dei Volontari per la Sicurezza qualificati a tale scopo con modalità definite con regolamento successivo.

Articolo 8.

Gestione Patrimoniale e Documentale

- 1. La complessa attività dell'Ente implica il possesso e la gestione a diverso titolo (proprietà, affitto, comodato) di un cospicuo numero di immobili ed i relativi impianti ed attrezzature sparsi sull'intero territorio nazionale. La consistenza del patrimonio edilizio dell'Ente, unitamente alle autorizzazioni, certificazioni e controlli previsti dalle norme vigenti richiede un sistema di controllo che assicuri nel tempo il mantenimento delle condizioni di sicurezza oltre che il rispetto di precisi obblighi normativi. In dettaglio si tratta dell'effettuazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, i controlli sull'efficienza di attrezzature, impianti e mezzi di prevenzione e protezione nonché le relative registrazioni e attestazioni documentali previste dalla normativa per tutti gli immobili utilizzati dalla CRI a qualunque titolo.
- 2. Il datore di lavoro, direttamente o attraverso i dirigenti specificamente incaricati, gestirà il controllo di tutte le attività di cui al periodo precedente, mantenendo aggiornato l'archivio documentale, anche sugli immobili non di proprietà, rispetto ai quali l'assicurazione dell'idoneità dovrà essere svolta preliminarmente al perfezionamento dei contratti d'uso a qualunque titolo, dove saranno chiariti gli oneri della manutenzione e i tempi di ripristino e le eventuali penali.
- 3. I Datori di lavoro Regionali si avvarranno all'uopo del supporto del Servizio Patrimonio e dell'Ufficio di Sicurezza e Prevenzione del Comitato Centrale per quanto di competenza, e del Servizio di

Prevenzione e Protezione.

Articolo 9.

Gestione degli approvvigionamenti e dei fornitori

- 1. Il Datore di Lavoro, direttamente o attraverso i dirigenti specificamente incaricati, si avvale del Servizio locale di Prevenzione e Protezione e per quanto di competenza del Servizio Provveditorato e dell'Ufficio di Sicurezza e Prevenzione del Comitato Centrale, per la gestione della problematica degli approvvigionamenti e delle forniture per garantire che i beni e i servizi siano confacenti alle norme della sicurezza, della salute e dell'ergonomia, siano adeguati all'uso e coerenti con il piano delle misure di adeguamento e miglioramento sulla sicurezza e salute del lavoro.
- 2. Negli appalti di opere e servizi il datore di lavoro, anche attraverso i dirigenti allo scopo individuati, garantisce i requisiti di salute e sicurezza sia per gli appaltatori presenti nei luoghi di lavoro di attività della CRI che dei lavoratori della CRI eventualmente esposti ai rischi interferenti con le attività oggetto di appalto. Fanno parte del novero dei lavoratori CRI i dipendenti, i volontari dell'Ente, gli altri appaltatori ed i relativi subappaltatori, i collaboratori, gli apprendisti, gli studenti che effettuano periodi di tirocinio formativo, ecc.

Articolo 10.

Gestione del Personale.

- 1. I datori di lavoro, direttamente o attraverso i dirigenti specificamente incaricati, curano gli adempimenti relativi agli obblighi assicurativi INAIL, tutti gli obblighi legati alla persona, come la formazione e la sorveglianza sanitaria nonché la distribuzione dei Dispositivi di protezione individuale (DPI).
- 2. In particolare, per quanto riguarda la formazione, questa dovrà essere assicurata ai diversi livelli di attuazione ed è rivolta, con modalità differenti, a tutti i soggetti che a diverso titolo partecipano dell'organizzazione della sicurezza (lavoratori e volontari in relazione alla mansione svolta, squadre antincendio e primo soccorso, Datore di Lavoro e Dirigenti, Preposti, RSPP e ASPP, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, ecc.).
- 3. Le attività di cui ai commi precedenti, vengono svolte dai datori di lavoro, direttamente o attraverso i dirigenti specificamente incaricati, con il supporto e per quanto di competenza dal Dipartimento Risorse Umane e Organizzazione e del Dipartimento Organi Statutari, Componenti Volontaristiche e Strutture Territoriali del Comitato Centrale.
- 4. Relativamente ai volontari, le attività di informazione, formazione ed addestramento nonché quelle di aggiornamento periodico verranno svolte nell'ambito delle attività formative già previste dai regolamenti e dalle prassi di ciascuna componente volontaristica.
- 5. Per quanto attiene la Sorveglianza Sanitaria prevista per legge e a cura del Medico Competente, questa viene svolta dai Medici Competenti nominati dal Datore di Lavoro per i lavoratori e i

volontari secondo delle Linee Guida che verranno elaborate dal Dipartimento Risorse Umane ed Organizzazione e dal Dipartimento Organi Statutari, Componenti Volontaristiche e Strutture Territoriali, al fine di garantire coerenza ed uniformità di azione.

Articolo 11.

Sorveglianza e controllo.

- 1. Il Datore di lavoro, i Dirigenti ed i Preposti a diverso titolo e nell'ambito specifico della propria attribuzione deve verificare il rispetto delle prescrizioni e la presenza delle condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro. A tal proposito è necessaria la periodica presa visione del Documento di Valutazione del Rischio e la segnalazione degli elementi rilevanti per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e dei volontari e la piena funzionalità delle misure di prevenzione e protezione, ivi compreso l'approssimarsi di scadenza di adempimenti (verifiche impianti, scadenze certificati di prevenzione incendi, etc.), le eventuali inefficienze delle misure di prevenzione già adottate o la loro necessità di aggiornamento per intervenute modifiche.
- 2. Il sistema di prevenzione si attua, infatti, per la maggior parte attraverso un rigoroso controllo dell'attuazione di tutte le misure previste dai documenti della sicurezza. Le verifiche e i controlli possono essere riassunte in tre grandi categorie:
- a) Il controllo del sistema organizzativo e sul rispetto delle disposizioni e dei termini individuati per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione viene assicurato dal Datore di Lavoro e dai Dirigenti individuati;
- b) Il controllo periodico sull'adeguatezza delle misure di

- prevenzione e protezione viene assicurato dal SPP;
- c) Il controllo che lo svolgimento delle attività operative nonché la conduzione delle strutture e degli impianti siano conformi con quanto stabilito sia dalle norme che dalle disposizioni e dalle procedure interne; quest'ultima attività di controllo viene esercitata dai Dirigenti ed in maniera specifica dai Preposti, in funzione delle proprie specifiche responsabilità, eventualmente con il supporto del Servizio di Prevenzione e Protezione per quanto di competenza.

TITOLO II

L'Organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione e degli interventi di adeguamento

Capo I

Il Servizio di Prevenzione e Protezione.

Articolo 12.

La Struttura Centrale e Periferica dei Servizi di Prevenzione e Protezione

- 1. Ogni Datore di Lavoro organizza il proprio Servizio di prevenzione e protezione, che è composto da diversi soggetti in possesso di conoscenze specifiche, avente lo scopo di affiancare il Datore di lavoro, i Dirigenti e i Preposti nella gestione della sicurezza fungendo da supporto tecnico e da stimolo nella soluzione dei complessi obblighi di prevenzione. Tale struttura è coordinata da un Responsabile, anch'esso nominato dal Datore di lavoro, il quale è in possesso di attitudini e capacità adeguate a tale scopo.
- 2. Oltre ai Servizi di Prevenzione e Protezione di cui sopra, presso il Comitato Centrale l'Ufficio di Prevenzione e Protezione quale struttura non di livello dirigenziale che opera, a livello centrale, nell'ambito del Dipartimento Risorse Umane ed Organizzazione e svolge le seguenti attività:
- a) indirizza, coordina e verifica le attività di prevenzione e protezione a livello nazionale;

- b) indirizza le attività di Medicina del lavoro svolte ai diversi livelli territoriali;
- c) collabora con il Dipartimento Risorse Umane ed Organizzazione per quanto riguarda la predisposizione dei piani generali di formazione ed aggiornamento;
- d) collabora con il Dipartimento Amministrazione e Patrimonio e Organi Statutari, Componenti Volontaristiche e Strutture Territoriali del Comitato Centrale per indirizzi e verifiche sugli interventi di adeguamento e miglioramento della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;
- e) assicura l'omogeneità delle attività di prevenzione e protezione nonché il necessario raccordo sui temi specifici con le componenti volontaristiche.
- f) svolge verifiche ispettive sulla correttezza e la completezza degli adempimenti svolti ai diversi livelli territoriali dell'Associazione sui temi della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro,
- g) svolge operativamente i compiti di previsti per il Servizio di Prevenzione e Protezione per tutte le unità CRI presenti del Lazio.
- 3. Ai fini dell'omogeneizzazione delle attività sul territorio nazionale e ai fini dell'ottimizzazione degli oneri derivanti dall'attuazione di quanto sopra, il Dipartimento Risorse Umane Organizzazione del Comitato Centrale, su proposta dell'Ufficio di Prevenzione e Protezione e di concerto con il Dipartimento di Amministrazione e Patrimonio, provvederà a inoltrare a tutti i Responsabili delle Linee Guida sull'organizzazione, lo svolgimento delle attività di gestione della prevenzione nonché le modalità di controllo ed i relativi standard di qualità.

Articolo 13.

Gli oneri della sicurezza e della prevenzione.

- 1. Per la stima economica degli interventi di prevenzione e protezione individuati, i Servizi di Prevenzione e Protezione delle singole unità elaborano annualmente una nota sintetica relativa interventi necessari, che trasmettono al Datore di Lavoro ed ai dirigenti e per conoscenza all'Ufficio Prevenzione e Protezione del Comitato Centrale.
- 2. Per tutti gli adempimenti previsti, il datore di lavoro, direttamente o attraverso i dirigenti specificamente incaricati, predispone nei termini stabiliti le proposte di spesa che dovranno gravare sui rispettivi bilanci di competenza dei diversi Comitati ed Unità CRI e li trasmette agli Organi competenti.
- 3. In particolare il Datore di Lavoro provvede ad indicare gli oneri almeno per le seguenti voci:
- attività di gestione della sicurezza ed igiene del lavoro, nelle quali andranno ricomprese le spese per le nomine di RSPP e Medico Competente, la valutazione dei rischi, la formazione, la gestione delle emergenze, l'aggiornamento della documentazione relativa alla sicurezza e la salute dei lavoratori e dei luoghi di lavoro, ecc.
- gli interventi di approvvigionamento e manutenzione ordinaria, nelle quali andranno ricomprese le spese per la fornitura dell'attrezzatura di lavoro adeguata allo svolgimento delle attività previste, i dispositivi di protezione collettivi ed individuali

- necessari a garantire l'integrità psico-fisica dei lavoratori, gli interventi di controllo e manutenzione dell'attrezzatura di lavoro, degli impianti e delle strutture;
- gli interventi straordinari, per quanto di competenza, nella cui voce dovranno essere ricomprese le spese straordinarie su immobili e impianti per la loro ristrutturazione, adeguamento o sostituzione, laddove sulla base della valutazione dei rischi dovesse risultare necessario ed urgente intervenire in maniera radicale e straordinaria.
- 3. I consigli direttivi dei rispettivi Comitati, nella predisposizione dei bilanci, tengono conto degli oneri sopra specificati e le includono nei bilanci o in caso contrario ne motivano l'esclusione.
- 4. Il Datore di lavoro ed i Dirigenti allo scopo individuati concorrono e sovrintendono a tutte le realizzazioni volte all'attuazione misure di prevenzione protezione previste.
- 5. Annualmente l'Ufficio di Prevenzione e Protezione presso il Comitato Centrale predispone la proposta del Piano Generale degli adeguamenti Straordinari su scala nazionale per la sicurezza e la salute dei lavoratori, che verrà redatta sulla base delle note sintetiche di cui al comma 1, che trasmette al Direttore Generale per l'approvazione e per l'inserimento nella programmazione generale degli interventi e degli adeguamenti delle Unità e dei Comitati di appartenenza.

1 ALLEGATO: Obblighi del Datore di Lavoro, del Dirigente, del Preposto, del Lavoratore e del Volontario

Nel seguito si riportano i principali obblighi del Datore di Lavoro, del Dirigente, del Preposto, del Lavoratore e del Volontario previsti dalla normativa vigente.

1.1 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Il datore di lavoro e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

- 1. Nominare il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (obbligo non delegabile del Datore di Lavoro);
- 2. Effettuare la valutazione dei rischi, individuare le misure di prevenzione e protezione e pianificarne l'attuazione (obbligo non delegabile del Datore di Lavoro);
- 3. nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla normativa vigente.
- 4. designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
- 5. nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

- 6. fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
- 7. prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- 8. richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;
- 9. richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico;
- 10. adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- 11. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- 12. adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;
- 13. astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

- 14. consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
- 15. consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi e pianificazione degli interventi;
- 16. elaborare il documento unico di valutazione dei rischi da interferenza relativo ai lavori di appalto e d'opera e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- 17. prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
- 18. comunicare all'INAIL ai fini statistici i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
- 19. consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- 20. adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
- 21. nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di

- riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
- 22. convocare la riunione periodica con la partecipazione del RSPP, del Medico Competente e dei RR.LL.SS.;
- 23. aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
- 24. comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- 25. vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:

- 1. la natura dei rischi;
- 2. l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
- 3. la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
- 4. dati degli infortuni e delle malattie professionali;
- 5. i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.

Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti

dalla normativa vigente, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

1.2 Obblighi del preposto

I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- 1. sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- 2. verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- 3. richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- 4. informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- 5. astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- 6. segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei

dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

7. frequentare appositi corsi di formazione.

1.3 Obblighi dei lavoratori e dei volontari

Ogni lavoratore e ogni volontario deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

I lavoratori e i volontari devono in particolare:

- a)- contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- b)- osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
- c)- utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
- d)- utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
- e)- segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo

di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

- f)- non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
- g)- non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori o volontari;
- h)- partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
- i)- sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla normativa vigente o comunque disposti dal medico competente.